

l'avv. dr. Lukanow, del foro di Euskirchen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Dupong & Associés, rue des Bains, 14a, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Condannare i convenuti a versargli l'indennizzo per il periodo di cinque campagne lattiere a partire dal 1° aprile 1988 per un importo di 30 705 DM, più gli interessi dell'8% a decorrere dal 2 novembre 1983.

#### *Mezzi e principali argomenti*

I mezzi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa T-20/94.

—————

**Ricorso della Industrie des Produits Sphériques (I.P.S.)  
contro il Consiglio dell'Unione europea presentato il  
9 gennaio 1995  
(Causa T-2/95)  
(95/C 54/34)**

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 9 gennaio 1995, la Industrie des Produits Sphériques (I.P.S.), con sede in Annemasse (Francia), rappresentata dall'avvocato Chantal Momège, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare il regolamento 19 ottobre 1994, n. 2557/94,
- in subordine, dichiararlo inapplicabile alla società I.P.S.,
- condannare il Consiglio alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce che il regolamento va annullato per i seguenti motivi:

- violazione del regolamento base del Consiglio n. 2423/88 e del principio della certezza del diritto, nella parte in cui la Commissione ha «ripreso l'inchiesta» in seguito alla sentenza 11 giugno 1992 che ha annullato il regolamento n. 2808/89;
- violazione degli artt. 7 e 8 del menzionato regolamento base e dei diritti di difesa;
- violazione degli artt. 4, n. 4, e 2, n. 12 del regolamento base ed errore di valutazione manifesto, nella parte in cui

la Commissione ha stabilito che il prodotto importato dalla Cina e dalla Russia è simile a quello fabbricato nella Comunità;

- violazione dell'art. 4 del regolamento base ed errore di valutazione manifesto, nella parte in cui il Consiglio ha stabilito che l'industria comunitaria ha sofferto un pregiudizio grave;
- violazione dell'art. 12 del regolamento base ed errore di valutazione manifesto, nella parte in cui il Consiglio ha stabilito che nell'interesse della Comunità occorreva istituire misure definitive;
- violazione dell'art. 190 del Trattato, nella parte in cui il Consiglio è venuto meno all'obbligo di motivazione con riferimento ad un reclamo per abuso di posizione dominante presentato alla DG IV dalla ricorrente;
- sviamento di potere, nella parte in cui la Commissione si è resa complice dell'utilizzo del procedimento antidumping per scopi contrari alla concorrenza.

In subordine, la ricorrente chiede dichiararsi che il regolamento non può esserle applicato per errore di valutazione manifesto, nella parte in cui il Consiglio ha istituito dazi antidumping di applicazione generale per la totalità delle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.

—————

**Ricorso del signor Hans-Theo Wellmann contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 gennaio 1995**

(Causa T-3/95)  
(95/C 54/35)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

L'11 gennaio 1995, il signor Hans-Theo Wellmann, residente in Rees (Repubblica federale di Germania), con gli avv. ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten, dr. Frank Schulze e dr. Winfried Haneklaus, del foro di Münster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Dupong & Associés, rue des Bains, 14a, Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. condannare in solido i convenuti a pagargli un'indennità SLOM-III per il periodo 2 aprile 1984-29 luglio 1993 per un importo di 15 238,33 DM, nonché gli interessi dell'8% a decorrere dal 19 maggio 1992 come pure condannare in solido i convenuti a pagare le spese di causa;

2. riunire il presente ricorso col ricorso già pendente nella causa T-77/93, Hülseberg e a. contro Consiglio e Commissione delle Comunità europee, e sospendere altresì il procedimento.

*Mezzi e principali argomenti*

I mezzi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa T-20/94.

**Ricorso dell'Amicale des résidents du Square d'Auvergne contro Commissione delle Comunità europee, proposto il**

**16 gennaio 1995**

(Causa T-5/95)

(95/C 54/36)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 16 gennaio 1995, l'Amicale des résidents du Square d'Auvergne, con sede in Massy (Francia), con gli avv.ti Jean-Marc Florand e Karim Achoui, del foro di Parigi, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'abuso di potere e la carenza della Commissione,
- ordinare l'annullamento delle decisioni ricognitive della direzione generale IV — Concorrenza, in data 20 settembre e 5 ottobre 1994, nn. D/09735 e D/10419, nonché l'annullamento della decisione ricognitiva dell'Ufficio Politico dei Consumatori in data 26 ottobre 1994, n. UPC/D 03463,
- ordinare il proseguimento da parte della Commissione, nella stretta osservanza delle norme stabilite dalla sentenza di questo Tribunale 18 settembre 1992, Automec URC, e di altri precedenti giurisprudenziali costanti, dell'istruzione approfondita dei motivi formulati nella denuncia originaria della ricorrente 25 luglio 1994 diretta contro lo Stato francese, il SIMACUR, la società H.L.M. Résidences le Logement des Fonctionnaires, la CURMA e UFINER-COFRETH,

- condannare la Comunità a pagarle dieci milioni di ECU a titolo di risarcimento dei danni e alle spese,
- ordinare l'esecuzione provvisoria nonostante il ricorso e senza garanzia.

*Mezzi e principali argomenti*

La ricorrente impugna la decisione della Commissione di non dare seguito alla sua denuncia riguardante la violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza da parte delle imprese titolari della concessione di gestione esclusiva della rete di riscaldamento urbano di Massy-Antony.

Essa assume in primo luogo che adottando tale decisione di archiviazione, per un'asserita mancanza di interesse comunitario, l'istituzione convenuta ha giudicato in modo erroneo fatti del caso di specie.

Inoltre, le suddette imprese avrebbero proceduto ad accordi ed a pratiche concordate aventi ad oggetto di restringere e di alterare il gioco della concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune, che sono sfociati in un aumento sproporzionato degli oneri locativi.

Infine, a causa dell'inerzia della Commissione, si dovrebbe altresì dichiarare, nel caso di specie, la violazione dell'art. 155 del Trattato CEE.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-45/92 <sup>(1)</sup>**

(95/C 54/37)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 4 gennaio 1995, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-45/92: Loek Rijnoudt contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 182 del 18. 7. 1992.